



# COMUNE DI CARAVINO

## PROVINCIA DI TORINO

\*\*\*

*Copia*

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 18 DEL 19/06/2013

---

**OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2013**

---

L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale di Caravino, in sessione Ordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BOCCHIETTI ANTONIO - Sindaco	No
MAGNEA MAURO - Consigliere	Sì
TROVERO FRANCA GIOVANNA - Vice Sindaco	Sì
BORDET ARTURO GIOVANNI - Consigliere	Sì
SALA ADRIANO BRUNO - Consigliere	No
SIMONETTO ANGELO GIULIANO - Consigliere	Sì
SILETTI PAOLO - Consigliere	Sì
AIRA PIER FRANCESCO - Consigliere	Sì
BONO VALENTINO - Consigliere	Sì
PASQUALE CLARA ANGELA - Consigliere	Sì
LUBINO MARIA ANTONIETTA - Consigliere	Sì
CORAZZA MAURIZIO - Consigliere	Sì
LACCHIA MARIELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Luigi CUNTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **Sig.ra TROVERO FRANCA GIOVANNA**, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

=====

**Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 19/06/2013**

**OGGETTO : CONFERMA DELL'ALIQUTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2013**

=====

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(rag. Bruna FLECCHIA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01.01.2012 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

VISTO l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, comma 381, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che recita: *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RICORDATO che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede all'art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%;
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 10, comma 4, del D.L. 08.04.2013, n. 35, che ha ulteriormente modificato la predetta disposizione legislativa;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): *“è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”*;

CONSIDERATO che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si doveva attendere l'emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 che doveva stabilire le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall'art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012 e che lo stesso alla data odierna non è ancora stato emanato;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30.09.2013;

VISTA la propria delibera n. 16 del 04.06.2012 *“Determinazione dell'aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2012”* esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote:

- 4,90 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 8,40 per mille per tutti gli altri immobili;

CONSIDERATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

VISTO il comma 1 dell'art. del D.L. 21.05.2013, n. 54 che sospende per le seguenti categorie di immobili il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO il TUEL 267/00;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO il parere favorevole del Funzionario Responsabile sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

## D E L I B E R A

➤ DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

**1. DI CONFERMARE per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:**

- 4,90 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 8,40 per mille per tutti gli altri immobili;

**2. DETRAZIONI d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2013**

Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

3. DI DARE ATTO che l'aliquota del 4,90 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo assegnatario della casa coniugale);

4. DI DARE ATTO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;

5. DI DARE atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

6. DI SOSPENDERE, ai sensi del comma 1 dell'art. del D.L. 21.05.2013, n. 54, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

6. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

CON SEPARATA VOTAZIONE, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
*MAGNEA Mauro*

**IL PRESIDENTE**  
*TROVERO FRANCA*  
*GIOVANNA*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott. Luigi CUNTI*

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il 26/06/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott. Luigi CUNTI*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

\_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Caravino, lì 26/06/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_